Comune di Valbrenta (VI)

Verbale dell'Organo di revisione
n. 6 del 17/03/2024

Oggetto: parere sulla proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 inserita nella sottosezione 3.3 della proposta di PIAO 2024-2026.

Il sottoscritto Maurizio Zanni, in qualità di Revisore unico dei conti di codesto Ente, nominato con deliberazione del C.C. n. 24 del 25 luglio 2022, vista la richiesta pervenuta tramite PEC del 15 marzo 2024, inviata dal Segretario comunale, è chiamato, ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lett. b), n. 1) del TUEL e dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, a rendere il proprio parere in ordine alla proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2006 di cui alla sottosezione 3.3 della proposta di PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2024-2026 oggetto della proposta di deliberazione giuntale n. 18 del 15 marzo 2024.

Richiamati al riguardo:

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in base al quale "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale, "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza,

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …";

- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'art 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- l'art. 33 del summenzionato D.Lgs. n. 165/2001, che ha introdotto l'obbligo di ricognizione annuale delle eccedenze di personale eventualmente presenti nell'Ente in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prevedendo altresì che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, recante disposizioni in merito all'assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il decreto interministeriale 17 marzo 2020, recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni e, in particolare, l'art. 4, comma 2, di tale decreto, il quale dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- la circolare interministeriale 13 maggio 2020 (pubblicata in G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020), in attuazione del succitato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ed esplicativa del citato decreto 17 marzo 2020;
- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021, concernente l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- il D.P.R. n. 81/2022, il quale individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, fra cui il Piano dei fabbisogni di personale *ex* art 6 del D.Lgs n. 165/2001;
- il D.P.C.M. 132/2022, che definisce il contenuto del PIAO stabilendo uno schema "tipo" e prevedendo altresì modalità semplificate di redazione per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- il D.M. 25 luglio 2023, che ha aggiornato i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011, apportando modifiche al processo di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

- il D.M. 22 dicembre 2023, che ha differito al 15 marzo 2024 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Considerato che:

- essendo stato istituito a seguito di fusione, il Comune di Valbrenta è soggetto alla particolare disciplina di cui all'art. 1, comma 450, della L. 190/2014, in base alla quale, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- il limite di cui al testé richiamato art. 1, comma 450, della L. 190/2014 (inteso come spesa potenziale massima di personale), è stato quantificato in euro 1.319.627,19, e, al termine del quinquennio dalla fusione, cioè a partire dall'esercizio finanziario 2024, il limite alla spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, è stato quantificato in euro 24.364,82.

Visto il prospetto di calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente per il triennio 2024-2026 predisposto dall'Ufficio Economico-Finanziario-Personale in base al citato decreto 17/3/2020, da cui si rileva che il rapporto tra la spesa di personale 2022 e la media delle entrate correnti 2020-2021-2022, al netto del FCDE 2022, è pari al 18,82%, mentre il valore soglia fissato dal predetto decreto, per i comuni della fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti (in cui rientra il Comune di Valbrenta), è pari al 27,20%.

Rilevato quindi che:

- Valbrenta è un comune virtuoso che potrebbe incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del citato decreto del 17 marzo 2020, ma che l'incremento in questione deve essere ricondotto entro il valore calmierato di cui alla successiva tabella 2, come previsto dall'art. 5 del decreto medesimo;

- la capacità di spesa aggiuntiva per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è pertanto pari ad euro 337.424,03, nel rispetto del limite di spesa di personale complessivamente ammissibile, come definito in base alla tabella 2 del decreto 17.03.2020, pari ad euro 1.542.509,84;

- la previsione di spesa di personale per l'anno 2024 è pari ad euro 1.298.680,08.

Accertato che l'Ente:

- ha approvato il DUPS 2024-2026 con delibera consiliare n. 42 del 22 dicembre 2023;

- ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con delibera consiliare n. 47 del 29 dicembre 2023;
- ha approvato il P.E.G. finanziario per il triennio 2024-2026 con deliberazione di Giunta n. 8 del 21 febbraio 2024;
- risulta regolarmente adempiente agli obblighi di invio dei dati dei bilanci alla BDAP e, in particolare, in data 31 dicembre 2023, ha completato la trasmissione alla BDAP dei dati contabili relativi al bilancio di previsione 2024-2026, come da certificazione acquisita agli atti;
- non si trova in condizioni di *deficit* strutturale e nell'ultimo rendiconto approvato non ha evidenziato condizioni di squilibrio finanziario;
- rispetta il vincolo sulle assunzioni obbligatorie di personale di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
- ottempera regolarmente all'obbligo di certificare, su istanza dei creditori, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 185/2008.

Verificato che:

- i Responsabili dei servizi hanno attestato, per le vie brevi, che non risultano sussistere, nelle rispettive aree funzionali, situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e il piano di assunzioni di cui alla sottosezione 3.3 della proposta di PIAO 2024-2026 in oggetto rispettano il limite di spesa di personale nonché i vincoli quantitativi alle capacità assunzionali imposti dalla normativa vigente.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020,

assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in conseguenza dell'attuazione del piano di assunzioni di personale programmato dal Comune.

Esprime

parere favorevole

in merito all'approvazione della sottosezione 3.3 contenuta nella proposta di Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2024-2026, recante il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.

Il presente parere, che consta di cinque pagine di cui questa è l'ultima, viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.valbrenta@legalmail.it ai fini della relativa protocollazione.

Montegrotto Terme (PD), 17 marzo 2024

Il Revisore
Dott. Zanni Maurizio (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.